



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03545 DEL DEP. ASCARI ED ALTRI (res. n. 360 del 07 ottobre 2024)

R I S P O S T A

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto i deputati interroganti richiamano il caso della pronuncia della Corte d'Appello di Milano con cui è stata confermata l'assoluzione del sindacalista accusato di violenza sessuale ai danni di una *hostess*, osservando che i giudici avrebbero mancato di valorizzare la mancanza di consenso della persona offesa e l'impossibilità per la stessa di reagire agli atti sessuali compiuti dall'imputato nei suoi confronti. Chiedono, dunque, se il Ministro *“non ritenga opportuno sostenere, per quanto di competenza, le proposte già all'esame della Camera volte alla modifica della normativa per chiarire i criteri di valutazione del consenso e della coercizione nei casi di violenza e per aggiornarla alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali”*, tornando - di nuovo - anche sul tema della formazione del corpo magistratuale e degli operatori della giustizia in materia di violenza di genere e, in particolare, di violenza sessuale.

Al fine di fornire risposta al quesito posto il Ministero si è prontamente attivato per svolgere gli opportuni accertamenti, acquisendo la relazione del Presidente della Corte d'Appello di Milano, che fa sostanziale rinvio alle pronunce di primo e di secondo grado, segnalando la pendenza del termine per il ricorso in Cassazione.

Ora, dalla lettura della motivazione della sentenza richiamata nell'atto parlamentare emerge che i giudici d'appello hanno ritenuto di dover confermare la pronuncia impugnata già solo per la ritenuta assenza dell'elemento oggettivo

dell'aver compiuto atti sessuali con “*violenza ... minaccia o ... abuso di autorità*”, essendo mancata – ad avviso dei giudicanti – qualsivoglia forma di violenza che potesse aver posto la vittima in una situazione di assoluta impossibilità di sottrarsi alla condotta posta in essere dall'imputato, né risultando rinvenibili elementi per ritenere configurabile una situazione di minaccia o di abuso di autorità.

Ciò detto, trattandosi di vicenda ancora *sub judice*, il doveroso rispetto per l'autonomia e l'indipendenza dell'Autorità giudiziaria procedente impedisce di entrare *funditus* nel merito della decisione.

Peraltro, va ancora una volta ribadito che esula dalle prerogative del Ministro della giustizia il sindacato sulle scelte dell'autorità giudiziaria quando esse afferiscano a valutazioni di merito sin tanto che non ridondino in atti abnormi, ovvero in soluzioni giuridicamente non plausibili.

Venendo agli specifici quesiti posti dagli interroganti, va *in primis* rimarcato il costante impegno del Governo tutto nel contrasto all'odioso fenomeno della violenza di genere, tradottosi nell'adozione, sin dal suo insediamento, di iniziative di varia natura, nella consapevolezza che l'adeguatezza della risposta da parte dello Stato non passa solo attraverso il potenziamento degli strumenti di repressione.

E' una battaglia innanzitutto culturale, che impone di intervenire su più livelli per sensibilizzare l'opinione pubblica nella comprensione del fenomeno e nella trasformazione di schemi ed atteggiamenti che finora hanno gravemente nuociuto agli equilibri della società civile.

Ancora. Occorre agire sulla formazione degli operatori di tutte le Istituzioni coinvolte, ivi compresi quelli del sistema giudiziario. Il principio del giusto processo, sancito dalla Carta costituzionale, non esprime infatti soltanto un'esigenza di qualità, accuratezza e tempestività della decisione, ma veicola anche l'aspettativa che l'offesa già arrecata da altri non si protragga ulteriormente, attivando pericolosi meccanismi di vittimizzazione secondaria.

A tal fine è fondamentale il monitoraggio costante del fenomeno, in funzione dell'apprezzamento dell'efficacia dell'azione giudiziaria e della conseguente

selezione delle migliori modalità organizzative adottate dagli uffici (cd. *best practices*). Il confronto tra le diverse esperienze consente, infatti, di cogliere a pieno la capacità degli strumenti offerti dalla normativa nel contrastare il fenomeno, contribuendo poi ad innalzare la competenza e la preparazione dei magistrati, che nei diversi ruoli vengono a contatto con simili vicende.

E' per questa ragione che già lo scorso anno il tema della lotta alla violenza di genere aveva trovato un proprio spazio dedicato nell'ambito delle linee programmatiche sulla formazione proposte dal Ministro alla Scuola Superiore della Magistratura. Adeguato rilievo è stato, dunque, *a fortiori* riservato all'argomento nelle ultime linee guida, che sono le prime adottate dopo l'entrata in vigore della Legge 24 novembre 2023, n. 168, con cui è stato reso obbligatorio l'inserimento di iniziative formative specifiche in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.

Con tale legge, di iniziativa governativa, si è inteso infatti intervenire più efficacemente su alcune delle misure già introdotte in passato per fronteggiare il fenomeno (cd. Codice Rosso) in chiave, innanzitutto, di prevenzione delle azioni criminose. Si pensi, a titolo esemplificativo, all'ampliamento dell'ambito di applicabilità delle misure cautelari, custodiali e non, con essa introdotto.

E, dunque, l'implementazione degli strumenti di contrasto alla violenza di genere e domestica realizzata con tale strumento normativo ha reso quantomai necessario anche un rinvigorimento dell'attività formativa svolta in questo ambito, nella prospettiva di garantire un'effettiva ed efficace applicazione del sempre più articolato apparato normativo vigente.

In tale contesto si è inserita, poi, anche l'azione dell'"Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica", istituito nell'ottobre 2022 presso il Ministero della Giustizia con lo scopo di creare un'interlocuzione costante con gli uffici giudiziari per monitorare il fenomeno attraverso, per l'appunto, la raccolta di buone prassi, l'estrazione dei dati giudiziari e

statistici di interesse e l'elaborazione di soluzioni tecniche e normative per implementare il sistema di tutele già esistente.

L'Osservatorio, attraverso i suoi sette sottogruppi è, dunque, impegnato su più fronti nella promozione di quell'intervento sinergico ed incisivo che il fenomeno richiede, attraverso il coinvolgimento di professionalità appartenenti ad ambiti diversi, non solo riconducibili al mondo giudiziario ma anche a quello accademico e dell'informazione.

Pertanto, l'auspicio degli interroganti che si continui a lavorare per contrastare il fenomeno, affinando laddove necessario gli strumenti offerti dal vigente apparato normativo in termini prima di tutto preventivi oltre che repressivi, è assolutamente ben riposto.

Ne è riprova, ancora, il recente decreto – legge n. 178 del 2024, con cui si è tornati nuovamente sulla disciplina dettata in tema di cd. braccialetto elettronico, per assicurare l'efficacia e la funzionalità di questo strumento di controllo, riducendo quanto più possibile la distanza tra la disposizione e la realtà concreta.

Si è infatti chiarito che per “fattibilità tecnica” si intende anche quella “operativa”, in quanto l'accertamento della polizia giudiziaria ricade su profili sia strettamente tecnici, come la copertura di rete e la qualità della connessione, che più strettamente tecnico-operativi, quali le caratteristiche dei luoghi o le distanze, e sono state precisate le modalità che sostanziano l'accertamento di siffatta condizione da parte della polizia giudiziaria.

E' stato inoltre ampliato notevolmente il novero delle trasgressioni alle prescrizioni che hanno come conseguenza l'applicazione della più grave tra le misure coercitive, la custodia cautelare in carcere, includendo accanto alla condotta consistente nella manomissione dei dispositivi elettronici in questione anche *“una o più condotte gravi o reiterate”* che impediscano od ostacolino il regolare funzionamento dei mezzi e strumenti anzidetti.

L'allerta resta dunque costantemente alta, sebbene questo Governo non voglia affatto intervenire sull'onda dell'emergenza, ma intenda piuttosto approntare un

sistema di tutele che sia capace di contrastare il fenomeno in modo sistematico ed organico, circondando le potenziali vittime di tutti i necessari presidi a vari livelli, non solo giuridico ma anche psicologico, economico, assistenziale e sanitario.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)